

Ticket

Domande frequenti sull'esenzione dal ticket per reddito

1. [Chi ha diritto all'esenzione per reddito?](#)
2. [Come si calcola il reddito familiare fiscale?](#)
3. [Come si determina il nucleo familiare fiscale?](#)
4. [Si può utilizzare l'ISEE per richiedere l'esenzione?](#)
5. [Cosa si intende per disoccupato?](#)
6. [Cosa si intende per pensionato al minimo?](#)
7. [Come si attesta il proprio diritto all'esenzione?](#)
8. [Cosa sono gli elenchi ministeriali degli assistiti esenti in base al reddito?](#)
9. [Come è possibile verificare la propria presenza negli elenchi assistiti esenti?](#)
10. [Come si può attestare il diritto all'esenzione se non si risulta negli elenchi ministeriali?](#)
11. [Il certificato in scadenza va rinnovato?](#)
12. [Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione?](#)
13. [Cosa succede se si modificano i requisiti per l'esenzione nel corso dell'anno?](#)
14. [I requisiti per l'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione della prestazione o al momento della erogazione?](#)
15. [L'assistito esente che non effettui e non disdica una prenotazione è tenuto al pagamento del ticket?](#)

1. Chi ha diritto all'esenzione per reddito?

Hanno diritto all'esenzione:

- i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui (codice E01)
- i disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02)
- i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03)
- i titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04)

A livello regionale sono previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni si applicano ai lavoratori e familiari a carico residenti in Toscana ed hanno validità sul solo territorio regionale. Le esenzioni sono state prorogate

anche per l'anno 2014. Per beneficiare dell'esenzione è necessario **rinnovare il certificato presso l'azienda USL di residenza.**

Hanno diritto all'esenzione:

- soggetti disoccupati e familiari a carico che abbiano perso il lavoro successivamente al 01/01/2009 iscritti al centro per l'impiego e che siano tutt'ora in attesa di nuova occupazione (codice E90)
- soggetti collocati in cassa integrazione, e i loro familiari a carico, che percepiscano una retribuzione comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 (Cod E91);
- soggetti in mobilità, e loro familiari a carico (Cod E92)

[torna su](#)

2. Come si calcola il reddito familiare fiscale?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche quei redditi da fabbricati (compresa prima casa). Inoltre, l'art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.

Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

3. Come si determina il nucleo familiare fiscale?

Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.

Sono considerati a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi

Sono inoltre individuati quali "altri familiari a carico", i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:

- a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- b. i discendenti dei figli
- c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- d. i genitori adottivi
- e. i generi e le nuore
- f. il suocero e la suocera
- g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

[torna su](#)

4. Si può utilizzare l'ISEE per richiedere l'esenzione?

La vigente normativa nazionale, richiede, fra i requisiti di accesso alle esenzioni dal ticket per condizione economica, il non superamento di determinate soglie di reddito del nucleo familiare. Quindi, l'unico parametro utilizzato per la determinazione della situazione economica familiare ai fini delle esenzioni E01, E02, E03 ed E04 è rappresentato dal criterio reddituale e non dall'ISEE.

[torna su](#)

5. Cosa si intende per disoccupato?

Ai fini del riconoscimento del diritto all' esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell' impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

6. Cosa si intende per pensionato al minimo?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall' INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".

[torna su](#)

7. Come si attesta il proprio diritto all'esenzione?

In conformità alle disposizioni del DM 11/12/2009, dal 1 dicembre 2011 sono entrate a regime su tutto il territorio regionale le nuove procedure di rilevazione e autocertificazione dell'esenzione in base al reddito.

Il diritto all'esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione ma deve essere rilevato, su richiesta dell'assistito, dal medico che, all'atto della prescrizione, riporta sulla ricetta lo specifico codice di esenzione.

Il codice di esenzione è reso annualmente disponibile dal Ministero dell'Economia e delle finanze o è certificato dall'Azienda USL di residenza/domicilio a seguito di apposita autocertificazione.

[torna su](#)

8. Cosa sono gli elenchi ministeriali degli assistiti esenti in base al reddito?

Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibili gli elenchi degli assistiti aventi diritto all'esenzione in base al reddito. Gli elenchi sono elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. Il diritto all'esenzione è certificato sulla base dell'ultimo reddito disponibile all'Anagrafe tributaria, vale a dire il reddito risalente ai due anni precedenti.

Tuttavia, la normativa prevede, ai fini dell'esenzione, che il reddito considerato sia riferito all'anno precedente.

Pertanto, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti sono decaduti a comunicarlo all'Azienda USL di assistenza.

Gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria non includono: i disoccupati e loro familiari a carico, coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento e i nati nell'anno fiscale successivo.

I soggetti non inclusi nelle liste degli esenti, che ritengano di possedere i requisiti per avvalersi dell'esenzione, possono presentare idonea autocertificazione presso la propria Azienda USL e ritirare il certificato nominativo di esenzione.

L'elenco assistiti esenti è aggiornato con le esenzioni autocertificate.

[torna su](#)

9. Come è possibile verificare la propria presenza negli elenchi assistiti esenti?

E' possibile verificare il proprio codice esenzione negli elenchi ministeriali e stampare il relativo certificato:

- con la Carta sanitaria elettronica attivata su questo sito ►►
- ai Totem **Punto Sì** presso l'Azienda Usl
- agli sportelli **Ecco Fatto!**
- agli sportelli dedicati dell'Azienda Usl se non hai attivato la Carta sanitaria elettronica.

Se non si è presenti ma si ritiene di avere diritto all'esenzione, è necessario recarsi presso la propria Azienda sanitaria per autocertificare il diritto all'esenzione.

Se si è presenti ma non si ha più diritto all'esenzione la stessa non va utilizzata e deve essere comunicata la variazione alla Azienda USL di assistenza.

[torna su](#)

10. Come si può attestare il diritto all'esenzione se non si risulta negli elenchi ministeriali?

Per tutti coloro che abbiano diritto all'esenzione pur non essendo presenti negli elenchi e per tutti i richiedenti le esenzioni con codice E02 è sufficiente recarsi presso la propria Azienda USL e presentare l'apposita autocertificazione. In questo modo verrà rilasciato l'attestato con codice corrispondente.

[torna su](#)

11. Il certificato in scadenza va rinnovato?

Per agevolare i cittadini, la Regione Toscana ha previsto, con Delibera 1066/2013, che tutti gli assistiti di età superiore a 65 anni in possesso di un'attestato di esenzione con codice E01, E03 ed E04 acquisito a partire dal 01 gennaio 2013, non devono effettuare alcuna procedura di rinnovo, poiché al certificato è riconosciuta validità illimitata.

Il cittadino è tenuto a comunicare alla propria Azienda USL ogni variazione di reddito o di status che comporti la decadenza dal diritto all'esenzione.

Da ricordare - Resta l'obbligo del rinnovo dei certificati scaduti per:

- soggetti disoccupati con codice esenzione E02;
- Minori di anni 6 con codice di esenzione E01;
- Soggetti di età inferiore a 65 anni con codice di esenzione E03 ed E04.

[torna su](#)

12. Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione?

Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dal ticket. L'eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli importi non pagati e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316 ter c.p.

[torna su](#)

13. Cosa succede se si modificano i requisiti per l'esenzione nel corso dell'anno?

I requisiti necessari per avvalersi dell'esenzione per reddito fanno riferimento al reddito e alla composizione del nucleo familiare relativa all'anno precedente, pertanto il diritto all'esenzione non decade se nell'anno in corso si modifica la situazione reddituale o la composizione del nucleo familiare fiscale.

Si ricorda che per le esenzioni E02, E90, E91, E92 lo stato di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità deve sussistere all'atto della prescrizione della prestazione. Se tale requisito è decaduto non si può continuare ad avvalersi dell'esenzione.

[torna su](#)

14. I requisiti per l'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione della prestazione o al momento della erogazione?

I requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione specialistica poiché, secondo le disposizioni del DM 11/12/2009, è all'atto della prescrizione che si rileva il diritto all'esenzione.

Pertanto, se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui si fruisce della prestazione, decade il diritto all'esenzione, non si sarà comunque tenuti al pagamento del ticket.




[torna su](#)

15. L'assistito esente che non effettui e non disdica una prenotazione è tenuto al pagamento del ticket?

L'assistito che non si presenti e/o non disdica con almeno 48 ore d'anticipo la prestazione prenotata, è tenuto al pagamento del ticket della prestazione prenotata anche se esente.

[torna su](#)

Risorse Correlate:

-  Richiedere l'esenzione
-  Validità illimitata dell'esenzione per gli over 65
-  Ticket sanitari